

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 10 DEL 22/05/2020

Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

IL DIRETTORE GENERALE

- Premesso che:
 - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
 - Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
 - Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
 - Le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
- Rilevato che ACER Ravenna è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- Considerato che la Ditta AP & Partners S.r.l. di Ferrara ha già svolto e svolge tuttora, con buoni risultati, sia per ACER Ravenna sia per altre ACER regionali, il servizio di assistenza per la gestione della privacy ed il ruolo di RDP e quindi soddisfa in misura particolarmente elevata il requisito prescritto dalla normativa e dalle linee guida europee di conoscere in modo approfondito lo specifico settore di attività, la struttura organizzativa, le operazioni di trattamento svolte, i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e

protezione dati dell'Azienda committente, nonché le norme e le procedure amministrative applicabili dalla stessa;

- Tenuto inoltre conto che la fase di adeguamento al nuovo Regolamento europeo era già stata affidata alla stessa AP & Partners e che avere nuovi interlocutori esterni può comportare difficoltà sul piano operativo in quanto occorrerebbe anche una fase di rianalisi del sistema adottato;
- Ritenuto pertanto che per la citata società AP & Partners S.r.l. permangano i livelli di conoscenza specialistica e le competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e che non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- Acquisita la proposta economica per l'assunzione d'incarico a "Responsabile della protezione dei dati - RPD" e supporto all'adeguamento del sistema di gestione della protezione dei dati da parte di AP & Partners S.r.l. di Ferrara, a prot. n. 5692 del 14.05.2020, che prevede per l'espletamento del servizio:
 - Un importo annuo di Euro 4.700,00 con uno sconto di Euro 1.200,00, oltre all'IVA di legge, per effetto delle restrizioni sugli spostamenti delle persone imposte dai provvedimenti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno generato l'impossibilità di assolvere, nel modo tradizionale, le attività pianificate nel primo trimestre 2020;
 - In caso di richiesta di continuità dei servizi in questione per il successivo esercizio un corrispettivo di Euro 4,700,00 oltre all'IVA di legge;
 - Eventuali costi di trasferimento, per il tragitto dalla sede di Argenta della società AP&P alla sede del Committente in ragione di 0,60 €/km oltre all'IVA di legge;
- Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede l'affidamento diretto per importo inferiore a Euro 40.000,00;
- Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- Visto il vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le soglie di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
- Vista la dichiarazione prodotta da AP & Partners S.r.l. in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, a prot. n. 5725 del 18.05.2020;
- Verificato che la spesa trova capienza nel Budget assegnato al Servizio Segreteria e Affari Generali;
- Viste le vigenti Linee Guida ANAC n. 4;
- Tenuto conto che ai sensi di quanto previsto dalle vigenti Linee Guida ANAC n. 4, ai fini di accertare il possesso dei requisiti di carattere generale della ditta AP & Partners S.r.l. per la stipula del contratto:
 - Sono state espletate le seguenti verifiche:

- Controllo del DURC, già prot. Acer n. 3826 del 04.03.2020, dal quale non si rilevano irregolarità contributive;
- Consultazione del casellario ANAC, a prot. Acer n. 5858 del 21.05.2020, risultante privo di annotazioni pregiudizievoli;
- Sono da espletare le seguenti verifiche tenuto conto che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle medesime:
 - Acquisizione Certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di competenza in merito a violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi del pagamento di imposte e tasse;
 - Acquisizione Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in merito ad eventuali procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente in materia;
 - Acquisizione Certificati del Casellario Giudiziale per i titolari di cariche o qualifiche ai sensi della normativa vigente in materia;
- Dato atto del proprio Visto di attestazione sul rispetto delle normative e dei regolamenti, apposto in qualità di Responsabile del Servizio Legale;

DETERMINA

- Di rinnovare alla società AP & Partners S.r.l. di Ferrara l’incarico di Responsabile dei dati personali (RPD) e di supporto all’adeguamento del sistema di gestione della protezione dei dati per ACER Ravenna così come previsto dal preventivo a prot. n. 5692 del 14.05.2020, per un periodo biennale, fino al 25.05.2022, per il corrispettivo complessivo di Euro 8.200,00 oltre ad eventuali spese di trasferimento presso Acer, al costo di 0,60 €/Km, oltre all’IVA di legge;
- Di rinnovare la nomina del Geom. Angelo Saiani quale Responsabile del Procedimento;
- Di rinnovare gli incarichi al Dott. Simone Venieri quale Referente aziendale per l’infrastruttura informatica e all’Avv. Carla Ballardini quale Referente aziendale per i processi di governance della protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Carla Ballardini

